

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi: 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi: 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni 9 gennaio 1991, n. 9 e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *riepilogativi e tabelle statistiche dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi: 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI; 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 6 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca "MORANO CALABRO" (Cosenza, Potenza) presentata dalla Società ENI.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca "CERRETA" (Campobasso, Chieti) presentata dalla Società ENI.....

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 8 giugno 2001 di accettazione della rinuncia della Società British Gas International al permesso di ricerca "DURONIA" (Campobasso, Chieti, Isernia).....

Decreto ministeriale 8 giugno 2001 di accettazione della rinuncia della Società British Gas International al permesso di ricerca "ROCCASICURA" (Caserta, Isernia, L'Aquila).....

PARTE II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI; 21 LUGLIO 1967, N. 613, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625

*PERMESSI DI RICERCA***ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R27.AG» (Mare Jonio, Zona F e Zona D) presentata dalla Società ENI (r.u.).....

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R29.AG» (Mare Jonio, Zona F e Zona D) presentata dalla Società ENI (r.u.)

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 1° giugno 2001 di conferimento del permesso di ricerca «B.R267.AG» (Mare Adriatico, Zona B) alle Società ENI ed Edison Gas

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 7 giugno 2001 di accettazione della rinuncia della Società ENI (r.u.) al permesso di ricerca «B.R252.AG»

Decreto ministeriale 8 giugno 2001 di accettazione della rinuncia della Società Edison Gas (r.u.) al permesso di ricerca «B.R240.LF»

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE***DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 13 giugno 2001 di proroga della concessione di coltivazione «A.C2.AS» della Società ENI.....

Decreto ministeriale 13 giugno 2001 di proroga della concessione di coltivazione «A.C3.AS» della Società ENI.....

**DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO
DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 7 giugno 2001 di modifica del programma di sviluppo della concessione di coltivazione «A.C1.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redazione*
Ombretta COPPI - *Cartografia*

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI; 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 6 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca “MORANO CALABRO” presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 6 giugno 2001, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nelle province di Cosenza e Potenza, convenzionalmente denominato “MORANO CALABRO” (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 500 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca “CERRETA” presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'8 giugno 2001, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nella province di Campobasso e Chieti, convenzionalmente denominato “CERRETA” (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 424 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 2001.

Accettazione della rinuncia della Società British Gas International al permesso di ricerca “DURONIA” (v. Tavola fuori testo n. 3 del B.U.I.G. Anno XL - N.1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 marzo 1996, con il quale alle Società British Gas Exploration and Production-Ltd., Lasmo Mineraria-S.p.A., Texaco Energia-S.p.A. e Amoco Italy Petroleum Company-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato fino al 19 marzo 2002 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «DURONIA» in territorio delle province di Isernia, Campobasso e Chieti;

Visti i DD.MM. 10 dicembre 1996, 22 ottobre 1997, 5 dicembre 1997, 15 settembre 1999 e 30 marzo 2000, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alla Società B.G. International-Ltd;

Visto l'atto pervenuto il 5 marzo 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo unico. - E' accettata la rinuncia della Società BG INTERNATIONAL-Ltd. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 1PT) e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198), al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «DURONIA», dell'estensione di km² 870,54 (ottocentosettantavirgolacinquantaquattro) in territorio della province di Isernia, Campobasso e Chieti, di cui è titolare in base al D.M. 30 marzo 2000, nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del territorio di Isernia.

Roma, 8 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 2001.

Accettazione della rinuncia della Società British Gas International Ltd al permesso di ricerca "ROCCASICURA" (v. Tavola fuori testo n.22-24 del B.U.I.G. Anno XL -- N.4).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 marzo 1996, con il quale alle Società Lasmo Mineraria-S.p.A., British Gas Exploration and Production-Ltd., Texaco Energia-S.p.A. e Amoco Italy Petroleum Company-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato fino al 19 marzo 2002 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "ROCCASICURA" in territorio delle province di Isernia, L'Aquila e Caserta;

Visti i DD.MM. 10 dicembre 1996, 22 ottobre 1997, 5 dicembre 1997, 15 settembre 1999 e 30 marzo 2000, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alla Società B.G. International-Ltd;

Visto l'atto pervenuto il 5 marzo 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società BG INTERNATIONAL-LTD. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 1PT) e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "ROCCASICURA", dell'estensione di kmq 835,06 (ottocentotrentacinquevirgolazersei) in territorio della province di Isernia, L'Aquila

e Caserta di cui è titolare in base al D.M. 30 marzo 2000 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del Territorio di Isernia.

Roma, 8 giugno 2001

Il Direttore generale: FANELLI

PARTE II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI; 21 LUGLIO 1967, N. 613, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625.

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di proroga del permesso di ricerca "F.R27.AG" presentata dalla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.

Data di presentazione dell'istanza: 18 giugno 2001.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: "F.R27.AG" (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 620 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Jonio adiacente alla costa calabrese (Zone F e D).

- *Superficie*: 10⁻² Km² (ha) 98.716.

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 25 della legge 21 luglio 1967, n. 613 in applicazione del comma 4, art. 8, legge 9 gennaio 1991, n. 9.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E . Greenwich	Latitudine N.
a	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 39° 21'	
b	17°09 '	39°21 '
c	17°09 '	39°16 '
d	17°12 '	39°16 '

e	17°12 '	39°21 '
f	17°20 '	39°21 '
g	17°20 '	39°15 '
h	17°21 '	39°15 '
i	17°21 '	39°14 '
l	17°22 '	39°14 '
m	17°22 '	39°13 '
n	17°23 '	39°13 '
o	17°23 '	39°12 '
p	17°25 '	39°12 '
q	17°25 '	39°11 '
r	17°26 '	39°11 '
s	17°26 '	39°09 '
t	17°27 '	39°09 '
u	17°27 '	39°08 '
v	17°29 '	39°08 '
z	17°29 '	39°06 '
a'	17°27 '	39°06 '
b'	17°27 '	39°01 '
c'	17°26 '	39°01 '
d'	17°26 '	39°00 '
e'	17°17 '	39°00 '
f	17°17 '	38°58 '
g'	Intersezione tra il parallelo 38° 58' e l'isobata dei 200 m.	
h'	Intersezione tra l'isobata dei 200 m. ed il parallelo 39°02'.	
i'	17°15 '	39°02 '
l'	17°15 '	39°07 '
m'	17°14 '	39°07 '
n'	17°14 '	39°09 '
o'	17°08 '	39°09 '
p'	17°08 '	39°06 '
q'	Intersezione tra il parallelo 39° 06' e la linea di costa a bassa marea	

Dal vertice g' al vertice h' il limite del permesso è costituito dall'isobata dei 200 m.

Dal vertice q' al vertice a il limite del permesso è costituito dalla linea di costa a bassa marea

Area sensibile

- Estensione dell'area per la quale si chiede la prima/seconda proroga: 10^{-2} Km² (ha) 73.165.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di proroga del permesso di ricerca "F.R29.AG" presentata dalla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.

Data di presentazione dell'istanza: 18 giugno 2001.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: "F.R29.AG" (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 622 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Jonio adiacente alla costa calabrese (Zone F e D).

- *Superficie*: 10⁻² Km² (ha) 98.645.

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 25 della legge 21 luglio 1967, n. 613 in applicazione del comma 4, art. 8, legge 9 gennaio 1991, n. 9.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	17°17'	39°00'
b	17°22'	39°00'
c	17°22'	38°58'
d	17°21'	38°58'
e	17°21'	38°56'
f	17°18'	38°56'
g	17°18'	38°54'
h	17°17'	38°54'
i	17°17'	38°52'
l	17°16'	38°52'
m	17°16'	38°50'
n	17°15'	38°50'
o	17°15'	38°49'
p	17°14'	38°49'
q	17°14'	38°47'
r	17°00'	38°47'
s	17°00'	38°44'
t	16°51'	38°44'
u	16°51'	38°45'
v	16°50'	38°45'
z	16°50'	38°46'
a'	16°49'	38°46'
b'	16°49'	38°47'
c'	16°48'	38°47'
d'	16°48'	38°49'
e'	16°47'	38°49'
f'	16°47'	38°51'
g'	16°48'	38°51'
h'	16°48'	38°52'
i'	16°52'	38°52'
l'	16°52'	38°53'
m'	16°56'	38°53'
n'	16°56'	38°54'
o'	17°58'	38°54'
p'	Intersezione tra il meridiano 16° 58' e la linea di costa a bassa marea	
q'	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 38° 58'	
r'	17°17'	38°58'

Dal vertice p' al vertice q' il limite del permesso è costituito dalla linea di costa a bassa marea

Area sensibile

- *Estensione dell'area per la quale si chiede la prima proroga: 10⁻² Km² (ha) 73.828.*

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 2001.

Conferimento del permesso di ricerca "B.R267.AG" alla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) (Tavola fuori testo n.XX).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla "d481B.R.-AG" presentata in data 16 febbraio 1996 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Agip-S.p.A. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico centrale, zona "B";

Vista l'istanza presentata in data 27 novembre 1995, con la quale la Società Edison Gas-S.p.A. ha chiesto il permesso di ricerca "d480 B.R.-ES" la cui area interferisce con quella dell'istanza della Società Agip-S.p.A.;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza "d481B.R.-AG";

Vista la lettera prot. n. 448525 in data 4 novembre 1998, con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del demanio - è stato sollecitato ad emanare il proprio parere di massima in ordine all'istanza di permesso di ricerca "d481B.R.-AG";

Considerato che il termine di centottanta giorni, entro il quale ai sensi del D.M. 30 marzo 1994, n. 765 il predetto Ministero avrebbe dovuto emanare il parere di competenza è ampiamente scaduto, dando così luogo al silenzio-assenso;

Considerato che, pertanto, l'istruttoria relativa alla suddetta istanza di permesso di ricerca è da ritenersi conclusa e che atteso il notevole tempo trascorso di presentazione della stessa appare opportuno procedere al relativo conferimento;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, il quale nella seduta del 17 dicembre 1997 ha espresso il parere di invitare le Società concorrenti a costituire una joint-venture per la conduzione in comune della ricerca;

Visto l'atto del 14 novembre 1997 a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, Repertorio n. 53936 registrato il 20 novembre 1997 presso il registro degli Atti pubblici di Roma con il quale è stata effettuata la fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A. nella Società ENI-S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto l'atto pervenuto in data 23 settembre 1998, con il quale le Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A. hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la conduzione congiunta della ricerca sull'area dell'istanza "d481B.R.-AG";

Visto l'atto pervenuto in data 28 settembre 1998 con il quale la Società Edison Gas-S.p.A. ha dichiarato di rinunciare all'istanza "d480B.R.-ES";

Vista la nota n. 3929/VIA/A.O.13.S in data 28 marzo 2001, notificata tra l'altro alla Società ENI-S.p.A. con la quale il Ministero dell'ambiente, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza "d481B.R.-AG" possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 a condizione che il pozzo esplorativo sia ubicato al di fuori di una fascia di tre miglia dalla costa; qualora i risultati dell'indagine geofisica indicassero come sito ottimale per la perforazione aree ubicate nella fascia entro le tre miglia dalla costa, il progetto del pozzo dovrà essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "B.R267.AG" ubicato nel mare Adriatico centrale, zona "B";

Le quote di partecipazione al permesso sono così suddivise:

ENI-S.p.A.:	50%;
Edison Gas-S.p.A.:	50%.

Rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i trentuno vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 526,75.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a L. 10.000 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trenta mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dall'Ingegnere capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia centrale - Ufficio F6 di Roma, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di

esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia o dal competente Ufficio F6 di Roma.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, le Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca sono comunque tenute a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. 3929/VIA/A.O.13.S in data 28 marzo 2001 del Ministero dell'ambiente che fa parte integrante del presente decreto;
- b) osservare i seguenti divieti:
 - 1) entro un miglio dalla linea di costa non è consentita l'effettuazione di rilevamenti sismici durante le ore notturne;
 - 2) entro tre miglia dalla linea di costa non è consentito:
 - effettuare rilevamenti sismici nel periodo da maggio ad agosto;
 - scaricare in mare i fanghi di perforazione che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti

all'esterno di tale area;

- scaricare in mare acque di drenaggio oleose e fluidi derivanti dalla zona macchine;
- c) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- d) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato del temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione;
- e) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- f) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- g) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F6 di Roma;
- h) presentare all'Ufficio F6 di Roma nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e alla Sezione un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982;
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del territorio di Pescara.

Roma, 1° giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

Allegati al D.M. 1° giugno 2001 relativo al permesso di ricerca "B.R267.AG".

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	14° 18'	42° 40'
b	14° 26'	42° 40'
c	14° 26'	42° 38'
d	14° 27'	42° 38'
e	14° 27'	42° 40'
f	14° 29'	42° 40'
g	14° 29'	42° 32'
h	14° 32'	42° 32'
i	14° 32'	42° 27'
l	14° 28'	42° 27'
m	14° 28'	42° 28'
n	14° 25'	42° 28'
o	14° 25'	42° 26'
p	14° 23'	42° 26'
q	14° 23'	42° 27'
r	14° 18'	42° 27'
s	Intersezione tra il meridiano 14°18' e la linea di costa di bassa marea;	
t	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il parallelo 42° 29';	
u	14° 14'	42° 29'
v	14° 14'	42° 30'
z	14° 15'	42° 30'
a'	14° 15'	42° 33'
b'	14° 14'	42° 33'
c'	14° 14'	42° 35'
d'	14° 13'	42° 35'
e'	14° 13'	42° 36'
f'	14° 12'	42° 36'
g'	14° 12'	42° 37'
h'	14° 14'	42° 37'
i'	14° 14'	42° 39'
l'	14° 18'	42° 39'

- Nota n. 3929/VIA/A.O.13.S del 28 marzo 2001 del Ministero dell'ambiente.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Con nota del 14.12.1999 (protocollo n. 14196/VIA/A.O.13.S del 21.12.1999) la società ENI S.p.A. Divisione Agip ha inoltrato per la verifica prevista all'art. 2 del DPR l8. 4. 94, n.526, il Rapporto di Impatto Ambientale relativo all'istanza di permesso di ricerca denominato "d.481.B.R.-AG".

Preso atto che:

- l'interesse minerario della ricerca riguarda sia il tema gas sia il tema olio. L'obiettivo degli idrocarburi gassosi è costituito dalla serie terrigena, di natura torbida, del Plio-Pleistocene, ad una profondità stimata di 3500 metri; l'obiettivo degli idrocarburi liquidi è invece costituito dalla sequenza carbonatica giurassico-cretacea, alla profondità di 5500 metri;
- l'area del permesso copre una superficie di 52.331 ha e si estende a partire dalla costa compresa fra Pescara e Francavilla a Mare fino ad oltre 25 km verso il largo con fondali che giungono a profondità poco superiori a 100 metri;
- subito a NW del permesso in oggetto sono presenti 3 piattaforme di produzione del campo "Fratello", di cui una all'interno delle tre miglia dalla costa;

Preso atto che:

- le attività previste nel permesso di ricerca essenzialmente consistono in:
 - acquisizione di 30 linee sismiche 2D per un totale di circa 500 km;
 - ad esito positivo delle indagini geofisiche, perforazione di un pozzo esplorativo alla profondità di 3500- 5500 metri;
- tali attività verranno effettuate con le seguenti modalità e con la seguente tempistica:
- il rilevamento geofisico verrà effettuato con il metodo sismico a riflessione con energizzazione ad air-gun;
- per i rilievi in acque poco profonde (shallow water), al fine di evitare la posa sul fondo del mare di cavi, verranno utilizzate delle boe telemetriche;
- il tempo di esecuzione della campagna geofisica è previsto in 7 giorni;
- le operazioni di perforazione del pozzo potranno essere effettuate con un impianto galleggiante per perforazioni in acque profonde del tipo "*Semisommersibile*" o con un impianto del tipo "*Jack-up Drilling Unit*" a seconda della profondità d'acqua in cui si deciderà di operare;
- al termine delle operazioni di perforazione, nel caso l'esito del sondaggio sia negativo, il pozzo viene chiuso minerariamente, l'impianto di perforazione viene spostato dalla postazione e si procede all'eventuale ripristino delle condizioni del fondo del mare;
- l'intera durata delle fasi di messa in postazione, di perforazione, della eventuale prova di produzione, di chiusura mineraria di rimozione ed abbandono postazione è stimata in 105 giorni;

Visto il parere espresso dalla Commissione per le Valutazioni dell'impatto ambientale nella seduta del 15.2.2001;

Considerato che:

per quanto riguarda le caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla ricerca:

- il litorale abruzzese (139 km) si presenta abbastanza regolare con una costa ghiaiosa e sabbiosa dovuta all'apporto di materiali alluvionali recenti;
- fra il fiume Tronto e Francavilla il litorale ha una larghezza media di circa un chilometro e termina, sul lato mare, con un cordone intermittente di deboli dune sabbiose che hanno sempre reso difficile lo scolo delle acque piovane e fluviali. Attualmente, a seguito della più intensa urbanizzazione costiera, restano solo pochissimi tratti di spiaggia interessata dalla presenza di dune;
- a Sud di Francavilla il litorale si fa più alto e l'orlo alluvionale si riduce ad una semplice corona di sabbia e ghiaia, appena sufficiente ad impedire che il mare incida l'orlo della ripa;
- da rilievi di alta precisione effettuati dalla Divisione Agip negli anni 1987, 1990, 1993 e 1997 per misurare la subsidenza naturale del tratto costiero Porto San Giorgio-Pescara, risultano valori contrastanti. Nel tratto da Porto San Giorgio a San Benedetto del Tronto si ha un valore di subsidenza di 2 - 3 mm/anno; tra San Benedetto e Roseto si ha un innalzamento della linea di costa di 1 mm/anno; da Roseto a Montesilvano la subsidenza è circa zero. Infine da Montesilvano a Pescara è stato misurato un innalzamento di circa 1 - 2 mm/anno;
- la distribuzione dei sedimenti segue parallelamente la costa dove si passa dalle sabbie costiere, che si estendono fino ad una profondità di 10-15 m, ai silt argillosi tra i 15 e i 40 m circa, secondo una fascia che prosegue a Sud nei loam, per finire con le argille siltose che caratterizzano oltre la metà dell'area del permesso;
- la fascia più immediatamente prospiciente la costa è caratterizzata da forte pendenza dei bassi fondali tra la linea di riva e l'isobata dei 5 metri;
- la diffusione dell'acqua dolce di origine continentale è risultata essere il principale elemento di controllo sia delle caratteristiche qualitative della colonna d'acqua che della struttura delle popolazioni fitoplanctoniche nella zona esaminata. Si osserva infatti lungo la fascia costiera una situazione generale di grande variabilità termica stagionale, elevate concentrazioni di nutrienti, bassa salinità, media e forte torbidità. Man mano che

ci si sposta verso il largo, la situazione dei suddetti parametri tende a mantenersi a livelli più costanti, mostrando valori mediamente più bassi, chiaramente indicanti una diffusa mesotrofia;

- le temperature rilevate in corrispondenza delle foci del Pescara e dell'Alento indicano valori massimi di estate tra 26,6 e 29,0 °C e minimi in inverno, con valori compresi tra 7 e 8 °C;
- i valori di trasparenza, rilevati in stazioni poste a 500 e 300 metri di distanza dalle foci del Pescara e dell'Alento, indicano una scarsa trasparenza che varia, nel corso dell'anno, da 50 cm per le stazioni poste a 500 metri e da 100 cm a 10 metri per le postazioni poste a 3000 metri;
- il pH varia nel corso dell'anno ed in funzione della posizione da 8,0 a 8,7;
- la salinità risente fortemente degli apporti provenienti dai fiumi. I valori riportati indicano che questa varia da un minimo del 20 per mille di salinità ad un massimo del 35 per mille;
- per quanto concerne l'ossigeno disciolto è stato rilevato un generale stato di normalità del parametro, con valori medi che vanno da 8,3 mg/l (giugno) a 7 mg/l (agosto). Tali valori possono variare fortemente se rilevati in prossimità delle foci dei fiumi, passando da 7,50 mg/l (agosto) a 14,30 mg/l (gennaio) per l'Alento e da 7,60 mg/l a 12,10 per il Pescara. Nel periodo invernale i valori massimi si riscontrano nelle acque superficiali sia nelle stazioni a 500 metri dalle foci che a 3000 metri (12,10 e 14,30 mg/l per le stazioni a 500 metri e 12,80 e 14,0 mg/l rispettivamente per il Pescara e per l'Alento). Tali valori sono in genere da mettere in relazione alla intensa attività fotosintetica testimoniata da elevate quantità di clorofilla presente nelle acque;
- la distribuzione dei nutrienti sembra essere influenzata dagli apporti dei fiumi che scaricano nella zona, con valori tipici delle acque mesotrofiche, sebbene sensibilmente più bassi rispetto alle aree immediatamente a Sud del Delta del Po;
- per quanto concerne le caratteristiche del fondo marino, i dati riportati mostrano una uniformità di distribuzione per alcuni elementi (Cd, Pb) o un andamento decrescente, passando dalla costa al largo. Questi risultati sono indicativi della modesta influenza di fonti di contaminazione dislocate lungo il litorale e l'andamento osservato può essere spiegato da fenomeni naturali legati alla formazione di ossidi di Fe e Mn e al trasporto preferenziale del materiale sottile, più ricco in genere di metalli in traccia, verso la zona pelagica;
- la zona costiera presenta caratteristiche di variabilità dei popolamenti legati alla presenza di sbocchi d'acqua dolce, alla sensibile antropizzazione del litorale (specie nel periodo estivo) ed al verificarsi di occasionali fenomeni di bloom algali. Sebbene non siano stati rilevati in letteratura fenomeni duraturi di intensa eutrofizzazione delle acque, con conseguenti morie di organismi bentonici per anoressia dei fondali, appare comunque evidente che la fauna e la flora marina insediata nella fascia sottocosta risentono della situazione di instabilità che caratterizza questa zona, particolarmente evidente lungo lo sbocco dei corsi d'acqua principali (Pescara e Alento). In generale comunque la zona sottocosta è caratterizzata quasi esclusivamente dalla Biocenosi SFBC. Un'analoga situazione si riscontra nella fascia dei limi mediani, che costituisce il substrato di insediamento dei popolamenti fino ad una profondità di 30-40 metri. Tale zona è caratterizzata infatti, soprattutto nell'area oggetto di studio, da una discreta velocità di sedimentazione e sono presenti malacofaune compatibili con l'ambiente attuale, appartenenti in particolare alla Biocenosi VTC, che si sostituisce a quella SFBC più caratteristica della fascia che dal litorale arriva alla batimetrica dei 12-15 m;
- per quanto concerne le attività di pesca nell'area costiera fino alla batimetrica dei 13 m, una cospicua risorsa è rappresentata dai banchi di vongole. Oltre alla vongola esistono altre biocenosi di valore commerciale come telline e canolicchi (profondità inferiori a 3 m), il cuore (tra -2 e -12) ed il longone (tra -13 e -18). La riduzione generale di tali risorse è da un lato determinata da cause naturali, ma la più consistente causa di depauperamento è sicuramente da ricondursi alle pratiche di prelievo, a volte irrazionali;
- la pesca costiera mediante reti da posta, esercitata nella fascia compresa tra -10 e -30 m, rappresenta una fonte di reddito significativa. La sua redditività è comunque limitata ai periodi estivo-primaverili. Le specie più importanti catturate sono la corvina, l'ombrina, la sogliola, il cappone, la triglia e la canocchia;
- nella fascia compresa tra i -20 e -150 m è presente, inoltre, una zona ampiamente sfruttata per la pesca a strascico sia demersale che pelagica. La pesca che incide sulle risorse demersali fornisce specie quali, sogliola, nasello, seppia, canocchia, scampo; la seconda assicura, invece, elevati valori di biomassa di specie quali sarda, alice, sgombro, spratto;
- dalle indagini effettuate non risulta la presenza di fanerogame marine e di alghe. Ciò risulta coerente con la situazione generale del medio bacino Adriatico dove le Fanerogame marine sono da tempo scomparse. Solo l'analisi delle tracce S.S.S. a volte permette di identificare la presenza di matte morte, ad indicare che un tempo in queste aree erano presenti praterie di *Posidonia oceanica*;

- fra Tronto e Francavilla il litorale ha una larghezza di circa un chilometro e termina, sul lato mare, con un cordone intermittente di deboli dune sabbiose; attualmente, a seguito della più intensa urbanizzazione costiera, restano solo pochissimi tratti di spiaggia interessata dalla presenza di dune, spesso parzialmente spianate. Procedendo da Nord verso il promontorio di Torre Micchia (Ortona), il litorale ha un andamento continuo, interrotto solo dalle foci dei numerosi, ma modesti corsi d'acqua provenienti dall'Appennino. Il materiale di spiaggia è costituito da sabbia grossolana spesso associata a ghiaia in corrispondenza degli sbocchi fluviali. In ogni caso gli apporti solidi dei corsi d'acqua, a causa della relativa prossimità dello spartiacque appenninico alla costa, risultano nel complesso modesti;
- lo scarso apporto solido di materiale grossolano determina la forte erosione presente su tutta la fascia costiera, infatti dato l'alto livello energetico ambientale, il materiale più fine non deposita in corrispondenza degli sbocchi fluviali e ricompare solo negli alti fondali attorno a 10 m e oltre;
- nell'area oggetto della ricerca non sono attualmente istituite aree adibite a Riserve marine o Zone umide;
- nelle vicinanze si segnalano, comunque, la Riserva naturale di Santa Filomena e l'istituendo Parco Marino "Torre di Cerrano";
- la Riserva naturale di Santa Filomena si estende per circa 3 chilometri tra Pescara e Montesilvano. I circa 20 ettari della pineta che la compongono sono popolati da specie tipiche dell'ambiente litoraneo, come il pino d'Aleppo e il pino domestico. Per quanto minacciato dall'inquinamento l'habitat della pineta resta tra gli ultimi ecosistemi cittadini in grado di attirare piccoli uccelli migratori;
- la "Torre di Cerrano" è costituita da un'area marina e una terrestre; l'area a mare si estende per 1 miglio dalla battigia verso il largo; per 3 miglia a sud di Torre Cerrano e ½ miglio verso Nord; l'area a terra comprende la fascia tra la battigia e la ferrovia e tra l'abitato e Corfù (Pineto e la foce del Torrente Cerrano);
- notevolmente più a sud dell'area del permesso è presente il biotopo delle leccete litoranee di Torino di Sangro;
- non risulta segnalata la presenza di reperti archeologici nell'area di mare interessata dall'istanza di Permesso;
- per quanto concerne l'area marina costiera direttamente interessata dall'indagine, occorre evidenziare la presenza di specie protette quali Rettili e Mammiferi marini, anche se le segnalazioni e gli avvistamenti risultano rari. L'area, secondo una valutazione effettuata dal CNR - I.R.P.E.M. è definita a rischio basso. Lo stesso Istituto di Ricerca indica come il periodo estivo sia quello in cui si è rilevata la presenza di una sola specie di cetacei (tursiopi) rispetto a quello invernale in cui le specie rilevate sono state due (tursiopi e stenelle);

Considerato che:

- sono previste tecniche di prevenzione dei rischi ambientali e di mitigazione degli impatti conseguenti alle operazioni di perforazione di pozzi sottomarini e che sono principalmente legati a fenomeni di blow-out e di kicking, ossia di risalita dei fluidi di strato. Al fine di arginare possibili ingressioni, i dispositivi di perforazione sono dotati di apparecchiature di sicurezza montate sulla testa del pozzo del tipo B.O.P. (Blow Out Preventers);
- per evitare gli ulteriori potenziali impatti dovuti alle attività di perforazione verranno adottate particolari misure di minimizzazione;
- sono previsti interventi di mitigazione differenziati per origine del rifiuto. A bordo dell'impianto vengono effettuati solo i trattamenti relativi ai residui alimentari, i quali vengono scaricati in mare solo se passano attraverso le maglie di un setaccio di luce 25 mm; tale condizione è ottenuta, all'occorrenza, mediante triturazione;
- per i liquami civili, liquidi di sentina, i fanghi e i detriti di perforazione si adotteranno le seguenti misure:
 1. per i liquami civili, è prevista una depurazione prima dello scarico a mare mediante un impianto di trattamento omologato RINA; lo scarico avviene in conformità a quanto stabilito dalla Legge 662/80;
 2. per i liquidi di sentina si procede alla raccolta in pozzetti ed all'attivazione di processi di separazione dell'olio, che viene successivamente trasferito a terra per lo smaltimento finale presso il C.O.E. (Consorzio Oli Esausti);
 3. per i fanghi e i detriti di perforazione, le acque di lavaggio, gli oli ed i rifiuti solidi urbani e/o assimilabili è previsto il trasporto a terra presso idonei centri di trattamento in vista del successivo smaltimento (fanghi della perforazione stimati in 1200 m³ ; rifiuti solidi della perforazione stimati in 800 m³);
- le specifiche tecniche adottate a fini antinquinamento prevedono inoltre impianti impermeabilizzati, atti cioè ad impedire sversamento in mare di acque piovane, fango di perforazione e oli di sentina;

- la principale pressione è rappresentata dallo scarico di gas inquinanti e di calore da parte dei gruppi motore azionanti i gruppi elettrogeni. Sulla piattaforma sono installati 4 generatori diesel (3 in funzione ed uno adibito ad emergenza) con potenza pari a 1200 HP ognuno;
- il rumore prodotto dalla piattaforma è del tipo a bassa frequenza ed il lato più rumoroso risulta quello sul quale sono ubicati i motori;
- per le componenti rumore ed atmosfera il Rapporto Ambientale riporta i seguenti valori delle emissioni stimate:

Idrocarburi incombusti	Monossido di carbonio	Ossidi di azoto	di Biossido di Zolfo	di Particolato (PTS)
40 g/h	400 g/h	5100 g/h	700 g/h	130 g/h
11 mg/Nmc	110 mg/Nmc	1400 mg/Nmc	190 g/Nmc	35 mg/Nmc

Zona motori Leq (A)	Piano sonda Leq (A)	Zona pompe Leq (A)	Cementatrice Leq (A)
98	85	82	88

Valutato che:

- in linea di massima, l'attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi a mare può comportare le seguenti pressioni ambientali:
 - Impatti relativi all'attività di rilievo sismico a mare mediante air guns:
 - emissione di energia mediante espansione libera in acqua di volumi di aria compressa che generano una fonte di onde elastiche. Entro un raggio di 3-6 metri dalle sorgenti alcuni organismi marini possono subire lesioni, anche letali (in particolare i grandi pesci con vescica natatoria). L'onda d'urto creata, comunque, si trasmette sul fondo in maniera molto limitata in quanto essa procede con un decadimento di energia proporzionale al quadrato della distanza;
 - produzione di rumore impulsivo a bassa frequenza ed alta intensità, in generale il disturbo acustico provoca l'allontanamento della fauna marina;
 - Rischi ambientali dell'attività di perforazione off-shore:
 - blow-out di gas con eruzione di fluidi in pozzo;
 - incendi o esplosioni che interessano il pozzo o la piattaforma;
 - versamenti in mare di gasolio usato per alimentare i generatori elettrici;
 - collisioni di navi con la piattaforma;
 - emissioni gassose in atmosfera da parte di motogeneratori e durante le prove di produzione;
 - rumore prodotto dalle operazioni di perforazione;
 - rifiuti prodotti dall'attività di cantiere (fanghi di perforazione esausti, detriti di perforazione, acque reflue, rifiuti urbani, liquami civili);
 - installazione dell'impianto di perforazione;
- agli impatti descritti occorre aggiungere, per entrambe le attività previste nell'Istanza del Permesso di Ricerca, la possibilità di aumentare la torbidità delle acque per il sollevamento e la movimentazione dei fanghi depositi sul fondale marino a seguito del trascinamento di apparecchiature o macchinari o per l'installazione di piattaforme (o comunque per ogni operazione coinvolgente i fondali marini). Nel caso specifico tali effetti di intorbidimento dovrebbero essere temporanei e in linea di massima legati sol alla installazione della piattaforma di perforazione ed eventualmente ad alcune fasi della ricerca geofisica;
- i potenziali impatti risultano contenuti dalle misure di mitigazione già adottate dal proponente (trasporto a terra e trattamento dei fanghi, oli e rifiuti; depurazione dei liquami civili prima del rilascio a mare) o comunque poco significativi (emissioni di rumore e inquinanti atmosferici). Le misure antinquinamento previste, quali la impermeabilizzazione di tutti gli impianti, ivi compresi quelli di stoccaggio dei rifiuti, sono idonee a ridurre i casi di sversamento in mare di acque piovane, fanghi di perforazione ed oli di sentina;
- in merito agli eventuali danni arrecati al fondo marino dalla posa di cavi per i rilievi in acque basse si è optato, nella fattispecie, per l'impiego di boe telematiche non trainate. In ogni caso il Rapporto Ambientale esclude la presenza di Posidonia Oceanica nei fondali dell'area del Permesso di ricerca;
- per quanto riguarda la installazione della piattaforma, i potenziali impatti, quali la modificazione dell'assetto dei fondali, redistribuzione dei sedimenti e seppellimento di organismi bentonici devono ritenersi contenuti, anche in relazione alla durata limitata delle operazioni;

- le conseguenze ambientali di eventi incidentali si ritengono controllabili con le misure tecnologiche adottate (B.O.P. a gasasse, misure antincendio e antinquinamento, zona di sicurezza dei 500 m intorno alla piattaforma);

Valutato inoltre che:

- le emissioni in atmosfera, in fase di perforazione e durante la prova di produzione, legate agli scarichi dei motori dell'impianto di perforazione, sono poco significative oltre che transitorie;
- analogamente, i valori stimati della pressione sonora imputabile ai macchinari utilizzati sono contenuti e limitati nel tempo;
- le modalità di gestione dei diversi tipi di rifiuti originati dalle attività in progetto garantiscono un soddisfacente livello di contenimento delle potenziali interferenze con l'ambiente idrico;
- gli accorgimenti tecnici ed operativi adottati per la prevenzione dei rischi incidentali nonché per la gestione delle relative conseguenze ambientali appaiono idonee a contenere i potenziali impatti;
- la scelta compiuta nella programmazione delle attività di operare la campagna geofisica mediante l'impiego di boe telemetriche, compresa entro 3 miglia dalla costa, appare opportuna ed in grado di minimizzare l'effetto di intorbidimento delle acque ed il disturbo recato al fondo del mare;
- le attività di perforazione, soprattutto nella fase di installazione delle attrezzature, possono arrecare un disturbo ai fondali marini ed alle comunità bentoniche, per la movimentazione dei sedimenti, e contribuire alla diminuzione della trasparenza delle acque, già critica in prossimità della costa;

Considerato che:

- le condizioni di trasparenza delle acque, particolarmente in determinati periodi dell'anno, risultano ridotte, soprattutto in prossimità della costa;
- la costa prospiciente l'area del Permesso possiede un rilevante valore legato alle attività turistiche stagionali ed alla frequentazione degli arenili per le attività balneari e di diporto, valore che potrebbe essere diminuito dall'impatto visivo creato dalla presenza dell'impianto di perforazione;

Si comunica che:

fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e di mitigazione indicate nel Rapporto d'impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione, le attività di cui al Programma di lavoro allegato all'istanza di permesso di ricerca denominato d 481B.R.-AG di cui in oggetto, presentato dall'ENI S.p.A. Div. Agip sono escluse dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 348/1986 a condizione che il pozzo esplorativo sia ubicato al di fuori di una fascia di tre miglia dalla costa; qualora i risultati dell'indagine geofisica indicassero come sito ottimale per la perforazione aree ubicate entro le tre miglia dalla costa, il progetto del pozzo dovrà essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Roma, 28 marzo 2001.

Il Direttore generale: VITTADINI

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 2001.

Accettazione della rinuncia della Società ENI (r.u.) al permesso di ricerca "B.R252.AG" (v. Tavola fuori testo n.78 del B.U.I.G. Anno XXXIX - N.12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 7 novembre 1995, con il quale alle Società Agip-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., è stato accordato per la durata di sei anni, con quote rispettivamente del 75% e 25%, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R252.AG» ubicato nel Mare Adriatico nell'ambito della zona «B»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 la titolarità della quota del 75% del permesso è stata modificata per fusione per incorporazione da Agip-S.p.A. ad ENI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 19 aprile 2001, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, Ufficio per l'Italia centrale ed il relativo offshore, Ufficio F6;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R252.AG», ubicato nel Mare Adriatico nell'ambito della zona «B» di cui sono titolari in base al D.M. 13 febbraio 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del territorio di Teramo.

Roma, 7 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 2001.

Accettazione della rinuncia della Società Edison Gas (r.u.) al permesso di ricerca "B.R240.LF"
(v. Tavola fuori testo n.37 del *B.U.I.G.* Anno XXXVI - N.5).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 13 agosto 1991, con il quale alle Società Elf Italiana-S.p.A. (25%), Fina Italiana-S.p.A. (40%), Selm Petroleum-S.r.l. (25%) e FIAT RIMI-S.p.A. (10%), è stato accordato per la durata di sei anni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "B.R240.LF" ubicato nel Mare Adriatico nell'ambito della zona «B»;

Visti i DD.MM. 12 maggio 1992, 4 agosto 1993, 2 settembre 1993, 13 dicembre 1993, 3 gennaio 1994, 6 giugno 1994, 7 gennaio 1997, 13 febbraio 1998, 23 novembre 1998 e 5 settembre 1999, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società Edison Gas-S.p.A. ed ENI-S.p.A. ed è stata stabilita la seguente ripartizione:

Edison Gas-S.p.A. (r.u.): 30%;

ENI-S.p.A.: 70%;

Visto il D.M. 1° agosto 1997, con il quale è stata accordata la sospensione del decorso temporale del permesso di quattro mesi, per cui il primo periodo di vigenza è venuto a scadere il 12 dicembre 1997;

Visto il D.M. 25 maggio 1998, con il quale il permesso in questione è stato prorogato per tre anni a decorrere dal 12 dicembre 1997;

Visto l'atto pervenuto il 26 gennaio 2001, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia,- Ufficio per l'Italia centrale ed il relativo offshore - F6;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "B.R240.LF", ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B» di cui sono titolari in base al D.M. 15 settembre 1999 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del territorio di Chieti.

Roma, 8 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 2001.

Proroga della concessione di coltivazione "A.C2.AS" della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di

prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 dicembre 1970, con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C2.AS», ubicata nel Mare Adriatico, nell'ambito della zona «A», è stata accordata, per la durata di anni trenta, alle Società AGIP-S.p.A. e Shell Italiana-S.p.A. con quote rispettivamente del 51% e 49%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la concessione in parola è stata in ultimo intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta il 29 agosto 2000, con la quale le Società ENI- S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «A.C2.AS», fino al 3 dicembre 2010;

Visto il programma proposto che prevede la prosecuzione delle attività di sviluppo con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti, effettuando solo il consueto programma di manutenzione ed eventuali interventi ai pozzi esistenti;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 18 dicembre 2000, prot. n. 8954, con il quale l'Ingegnere capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG), Ufficio F5, di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell'8 gennaio 2001, favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art.11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, in quanto non è prevista la realizzazione di nuovi impianti o nuove perforazioni;

DECRETA:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C2.AS», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona «A», di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. con sede legale in

Roma, Piazza E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (c.f. n. 0048490588), è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 3 dicembre 2000, fino al 3 dicembre 2010.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La Società è tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152, e 5 febbraio 1997, n. 22, nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del territorio di Ravenna.

Roma, 13 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 2001.

Proroga della concessione di coltivazione «A.C3.AS» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 dicembre 1970 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C3.AS», ubicata nel Mare Adriatico, nell'ambito della zona «A», è stata accordata, per la durata di anni trenta, alle Società Agip-S.p.A. e Shell Italiana -S.p.A. con quote rispettivamente del 51% e 49% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la concessione in parola è stata in ultimo intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta il 24 luglio 2000, con la quale le Società ENI- S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «A.C3.AS», fino al 3 dicembre 2010;

Visto il programma proposto che prevede la prosecuzione delle attività di sviluppo con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti, effettuando solo il consueto programma di manutenzione ed eventuali interventi ai pozzi esistenti;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 18 dicembre 2000 ,prot. n. 8955, con il quale l'Ingegnere capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG), Ufficio F5, di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 10 gennaio 2001, favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art.11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di valutazione impatto ambientale, in quanto non è prevista la realizzazione di nuovi impianti o nuove perforazioni;

DECRETA:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C3.AS», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona «A», di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (c.f. 0048490588), è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 3 dicembre 2000, fino al 3 dicembre 2010.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La Società è tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152, e 5 febbraio 1997, n. 22, nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128, e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del territorio di Ravenna.

Roma, 13 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 2001.

Modifica del programma di sviluppo della concessione di coltivazione «A.C1.AG» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 2 dicembre 1970, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «A.C1.AG.», ubicata nel Mare Adriatico nell'ambito della zona «A»;

Visti i DD.MM. 6 agosto 1993 e 20 settembre 1996, con i quali è stato approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione «A.C1.AG.»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale, in ultimo, è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a seguito della fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A. nella Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 23 maggio 2001, con il quale la concessione di coltivazione «A.C1.AG.» è stata prorogata per 10 (dieci) anni, fino al 13 settembre 2010;

Vista l'istanza pervenuta in data 16 marzo 2000 con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la variazione del programma di sviluppo della concessione «A.C1.AG.»;

Visto il programma dei lavori che prevede:

- a) completamento della posa di una monotubolare e di un deck in grado di ospitare le apparecchiature necessarie per la messa in produzione del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 1";
- b) perforazione del pozzo di sviluppo "Porto Corsini Mare Sud 2" e sua sistemazione a produzione mediante installazione di monotubolare;
- c) collegamento con condotte sottomarine del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 1" all'esistente piattaforma PCC nonché del nuovo "Porto Corsini Mare Sud 2", mediante innesto, alle suddette future condotte PORTO CORSINI MARE SUD 1 - PCC;

Visto il rapporto n° 3118, del 3 maggio 2000, dell'Ingegnere capo della Sezione di Bologna, Ufficio F5;

Vista la nota ministeriale prot. 446261, del 17 maggio 2000, con la quale detta variazione di programma è stata valutata positivamente per quanto riguarda gli aspetti minerari ed impiantistici e, contestualmente, la Società ENI-S.p.A. è stata invitata a richiedere al Ministero dell'ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale;

Vista l'istanza pervenuta in data 23 gennaio 2001, con la quale la Società ha richiesto l'autorizzazione ad un'ulteriore variazione del sopra descritto programma lavori;

Considerato che la variazione consiste nella richiesta di stralciare dal programma lavori della concessione «A.C1.AG.» la perforazione del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 2", la sua sistemazione a produzione ed il suo collegamento alle condotte "PCMS1-PCC", opere queste da effettuare nell'ambito della concessione «PORTO CORSINI MARE»;

Visto il rapporto n° 0993, del 15 febbraio 2001, dell'Ingegnere capo della Sezione di Bologna, Ufficio F5;

Visto il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale e relative condizioni e prescrizioni, DEC/VIA/6132 del 24 maggio 2001, emanato dal Ministero dell'ambiente, concernente l'intero progetto di variazione del programma lavori da effettuare nella concessione di coltivazione «A.CI.AG» consistente nella:

- 1) realizzazione di una piattaforma monotubolare in corrispondenza del pozzo esistente "Porto Corsini Mare Sud 1";
- 2) la perforazione di un nuovo pozzo denominato "Porto Corsini Mare Sud 2";
- 3) costruzione di una piattaforma monotubolare e la realizzazione di condotte sottomarine di collegamento;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, in data 28 maggio 2001, favorevole alla ulteriore variazione richiesta rispetto al programma già approvato e precisamente:

- 1) completamento della posa di una monotubolare e di un deck in grado di ospitare le apparecchiature necessarie per la messa in produzione del "Porto Corsini Mare Sud 1";
- 2) collegamento con condotte sottomarine del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 1" all'esistente piattaforma PCC;

DECRETA:

Art.1 - E' approvata la modifica del programma di sviluppo nelle premesse citato nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.CI.AG.» intestata alla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede in Roma, Piazzale E. Mattei, 1(C.a.p. 00186), direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) che prevede:

- 1) completamento della posa di una monotubolare e di un deck in grado di ospitare le apparecchiature necessarie per la messa in produzione del "Porto Corsini Mare Sud 1";
- 2) collegamento con condotte sottomarine del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 1" all'esistente piattaforma PCC;

Art. 2 - A parte le verifiche di compatibilità ambientale e i relativi provvedimenti già emanati dalle Autorità preposte alle procedure V.I.A., sono fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni che la Società, se necessario, deve acquisire da parte delle competenti Autorità circa gli aspetti di sicurezza.

Art. 3 - La Società è tenuta ad osservare gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni stabiliti nei decreti nelle premesse citati, che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Sezione *U.N.M.I.G.* di Bologna, Ufficio F5, ed alla Società ENI-S.p.A.

Roma, 7 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI